



## COMUNE DI PIEVEPELAGO

Provincia di Modena

UFFICIO TECNICO PROTEZIONE CIVILE

# AVVISO IMPORTANTE

Prot. n. 3262

**LA REGIONE EMILIA ROMAGNA HA COMUNICATO LA DICHIARAZIONE DELLA FASE DI ATTENZIONE DEL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI :**

**Oggetto: RISCHIO INCENDI BOSCHIVI.**

**DICHIARAZIONE DELLA FASE DI ATTENZIONE.**

**DIVIETI E SANZIONI. AVVIO DELLA CAMPAGNA ANTI INCENDI BOSCHIVI 2016**

..... con la presente siamo a comunicarvi che la Regione con determinazione regionale n.13855 del 30/06/2016 ha comunicato le raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti in Emilia Romagna **FASE DI ATTENZIONE per il periodo dal 01 luglio 2016 al 30 settembre 2016, in tutto il territorio regionale**

Divieti e sanzioni rimarranno in vigore fino al 30/09/2016.

f.to IL TECNICO

geom. Guidicelli Fabrizio

### **SINTESI DELLE PRINCIPALI SANZIONI VIGENTI NEL PERIODO DICHIARATO FASE DI ATTENZIONE**

Per coloro che determinano anche solo potenzialmente l'innescò di un incendio sono previste sanzioni amministrative che vanno da 1.000 a 10.000 euro. Qualora il fatto costituisca anche reato verranno invece le sanzioni previste dal Codice Penale all'art. 423 e seguenti. In particolare:

- chiunque provochi un incendio su boschi, selve o foreste ovvero sui vivai forestali destinati al rimboscimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni;
- se l'incendio è provocato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni;
- le pene previste sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette;
- chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 143-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria e altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

### **SINTESI DEI PRINCIPALI DIVIETI VIGENTI NEL PERIODO DICHIARATO FASE DI ATTENZIONE**

- E' vietato **a chiunque** accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a distanza minore di 200 mt. dai loro margini esterni;
- E' consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati o su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo scopo, con le necessarie cautele (previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo);
- nei casi precedenti, il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito. Coloro che lo accendano sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare;
- Nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi non è permesso l'abbruciamento durante il suddetto periodo dichiarato di grave pericolosità;
- L'abbruciamento delle stoppie delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante, è vietato a meno di 200 mt. dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi;
- Nelle aree forestali è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faveille o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.

### **I numeri utili in caso di avvistamento di incendio boschivo :**

- 1515** numero nazionale di pronto intervento del Corpo Forestale,
- 115** numero nazionale di pronto intervento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile
- 118** Ambulanza
- 059/200200** Protezione civile Provincia di Modena.
- 800 841 051** numero verde regionale (Corpo Forestale dello Stato Regione Emilia Romagna per la segnalazione di incendi boschivi)